

**Regolamento di funzionamento
dell'Organismo di Vigilanza di
L.E.R. S.R.L.**

Approvato in data 29.01.2021

Articolo 1

Scopo e ambito di applicazione

Il presente Regolamento è stato predisposto e approvato dall'Organismo di Vigilanza (di seguito OdV) al fine di autoregolamentare il proprio funzionamento.

In nessun caso ad alcuna disposizione del presente Regolamento dovrà attribuirsi valenza sostitutiva delle prescrizioni di cui al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito MOG). Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Regolamento si rinvia al MOG e alle disposizioni di cui al D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 2

Nomina, requisiti e composizione dell'Organismo di Vigilanza

Per la completa adozione ed efficace attuazione del Modello Organizzativo dell'Ente ex D. Lgs. n. 231/2001 è istituito un Organismo di Vigilanza in forma monocratica, individuato nella persona dell'avv. Rudi Floreani.

L'OdV deve possedere una buona conoscenza dell'Ente e delle attività svolte dal medesimo ed essere in grado di adeguatamente supportarlo nelle attività poste a prevenzione dei rischi di reato considerati nel Modello.

L'OdV viene nominato dall'organo dirigente.

Articolo 3

Durata in carica dell'Organismo di Vigilanza

L'incarico dell'OdV è conferito per la durata di 1 anno, con possibilità di rinnovo alla scadenza. L'OdV decaduto conserva le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo OdV al fine di garantire la continuità dell'Organismo.

Articolo 4

Funzioni e poteri

Nello svolgimento delle sue funzioni l'Organismo è chiamato ad assolvere i seguenti compiti:

- identificare e monitorare adeguatamente le aree a rischio di commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001, analizzando i reali processi aziendali e procedendo al costante aggiornamento dell'attività di rilevazione e mappatura dei rischi di reato;
- mantenere aggiornato il Modello conformemente all'evoluzione normativa, nonché in conseguenza delle modifiche dell'organizzazione interna e dell'attività aziendale;

- verificare l'adeguatezza del Modello, ossia la sua efficacia nel prevenire i comportamenti illeciti;
- avvalersi di tutte le funzioni aziendali interne per l'acquisizione di informazioni rilevanti ai sensi della norma;
- effettuare periodicamente verifiche sulle c.d. attività a rischio;
- promuovere iniziative per la conoscenza e la diffusione del MOG all'interno della struttura aziendale;
- vigilare sul rispetto e sull'applicazione del MOG;
- segnalare tempestivamente all'organo dirigente le violazioni del MOG per gli opportuni provvedimenti disciplinari.

Articolo 5

Modalità di funzionamento

L'OdV, di seguito ad ogni ispezione e/o valutazione delle procedure, redige apposito verbale contenente la descrizione delle operazioni e delle attività svolte ed i connessi risultati. Alle riunioni dell'OdV possono partecipare, con funzione informativa e consultiva, altri soggetti che hanno rilevanza con l'ordine del giorno della riunione stessa.

In questo caso, la riunione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in audioconferenza o videoconferenza, con modalità di cui si dovrà dare atto nel verbale.

Articolo 6

Verbalizzazioni

Tutte le attività dell'OdV devono essere documentate in appositi verbali debitamente sottoscritti dall'OdV e da eventuali partecipanti alle attività.

Tutti i verbali, unitamente all'eventuale ulteriore documentazione di supporto, devono essere ordinati, raccolti e conservati in apposito archivio. L'accesso all'archivio è riservato all'OdV.

Articolo 7

Gestione delle informazioni trasmesse all'Organismo di Vigilanza

L'OdV raccoglie tutte le informazioni e le segnalazioni pervenute e le trasmette ai componenti dell'OdV in tempo utile per la relativa discussione.

L'OdV esamina, valuta e classifica le informazioni pervenute e definisce le azioni che ritiene più opportune in funzione della natura e della criticità delle stesse.

Articolo 8

Audizioni

Ogniqualevolta lo ritenga opportuno l'OdV può richiedere l'audizione dei destinatari del Modello e/o di ogni altro soggetto al fine di avere chiarimenti o approfondimenti in merito a determinate questioni, ovvero su segnalazioni riguardanti il Modello.

Articolo 9

Attività di pianificazione delle verifiche dell'OdV

L'OdV redige annualmente il proprio piano delle attività di monitoraggio sul Modello in termini di: frequenza e tipologia (pianificata / a sorpresa) delle attività di verifica e relativa distribuzione temporale nel corso dell'esercizio; individuazione delle funzioni o processi coinvolti; identificazione delle risorse necessarie. Al piano possono essere apportate modifiche in corso d'opera al verificarsi di nuove, sopraggiunte, priorità.

Articolo 10

Rendiconto periodico

L'OdV elabora con cadenza annuale un rendiconto della propria attività e fornisce all'organo dirigente un quadro completo delle attività svolte e dei risultati emersi.

Articolo 11

Utilizzo delle risorse finanziarie

L'Organismo è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. Al fine di garantire l'effettiva autonomia è previsto che all'OdV siano assegnati gli strumenti necessari al suo efficace funzionamento.

L'OdV dispone l'utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione dall'organo dirigente (il "budget") destinandole a finalità coerenti con lo svolgimento dei propri compiti. L'OdV delibera in autonomia e indipendenza le spese da effettuarsi nei limiti del budget approvato.

Articolo 12

Possibilità di nominare consulenti

L'OdV si riserva la facoltà di farsi coadiuvare da professionisti esterni in presenza di un conflitto di interessi ovvero qualora si verifichi una situazione che richiede il possesso di competenze in specifiche aree.

Articolo 13

Rinuncia del componente

La rinuncia all'incarico da parte dell'OdV va comunicata all'organo dirigente che procederà alla nomina del nuovo OdV.

Articolo 14

Riservatezza

L'OdV:

- assicura la riservatezza in relazione alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni e alle attività svolte nell'ambito del proprio mandato, fatti salvi i flussi informativi previsti dal Modello e i legittimi ordini dell'Autorità Giudiziaria;
- nell'esercizio dei poteri conferiti e delle funzioni attribuite deve astenersi dal ricercare e/o utilizzare informazioni riservate per fini diversi dall'esercizio del proprio compito e comunque non conformi a tali poteri e funzioni.

Gli obblighi di riservatezza devono essere rispettati anche dal segretario, se soggetto diverso dall'OdV, e dagli eventuali collaboratori di cui l'OdV può avvalersi nell'ambito delle proprie funzioni.

Articolo 15

Rimborsi

All'OdV spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni d'ufficio.

Articolo 16

Cause di ineleggibilità e di decadenza

Non può essere eletto alla carica di OdV il soggetto che:

- ha riportato una condanna anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01;
- ha subito una sentenza di condanna (o di patteggiamento) anche non passata in giudicato: per uno dei delitti puniti dal Regio Decreto 267/42 (c.d. Legge Fallimentare); per un delitto non colposo per un tempo non inferiore a un anno; per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica; per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

- si trova nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c. (interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi).

L'insorgere delle circostanze sopra indicate in corso di mandato costituisce causa di decadenza immediata.

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente alla sua approvazione da parte dell'OdV.

Articolo 18

Comunicazione del Regolamento

Il presente Regolamento, una volta approvato dall'OdV, viene comunicato all'organo dirigente.

Articolo 19

Modifiche, integrazioni e pubblicità

Il presente Regolamento potrà essere oggetto di modifiche e di integrazioni.

Eventuali modifiche e integrazioni al presente Regolamento sono apportate unicamente dall'OdV per mezzo di decisioni validamente adottate dallo stesso.

Le modifiche entrano in vigore al momento della loro approvazione da parte dell'OdV, successivamente alla quale sono portate a conoscenza dell'organo dirigente.